

**TESTO COORDINATO DECRETO 3 febbraio 1992** G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13 **DECRETO 2 ottobre 1997** G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59 **DECRETO 19 ottobre 1999** G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55

Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi interni e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

#### L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

**DECRETO 3 febbraio 1992** G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

**LEGGE 30 aprile 1991, n. 12**

**Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.** Circolare 12/91 ASS. EE. LL.- (Applicazione della presente) Decr. Ass. 3 febbraio 1992 ASS. EE. LL. - (Applicazione della presente)

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

##### ART. 1

L'amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

Non si procede alla selezione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello, con esclusione degli operatori di appoggio dei servizi socio-assistenziali.

##### ART. 2

Tutti hanno diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, o di ottenerne copia in carta semplice.

Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di dieci giorni.

##### ART. 3

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'art. 1, gli enti ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente.

Per i concorsi dell'amministrazione regionale le commissioni giudicatrici e il segretario sono nominati dal Presidente della Regione.

Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.

Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti di cui al comma 3.

I componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'assessore regionale per gli enti locali, secondo il criterio e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'assemblea regionale siciliana.

Gli elenchi sono articolati a livello regionale e provinciale nonché, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali.

Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado.

Nella prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

I funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.

I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'art. 1, non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso.

Gli elenchi saranno messi a disposizione degli enti di cui all'art. 1.

Gli enti provinciali e sub-provinciali dovranno utilizzare gli elenchi provinciali.

La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni è pubblica ed è resa nota mediante avviso pubblicato all'albo dell'ente.

Della stessa verrà data altra preventiva e massima pubblicità possibile.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le nomine dovranno essere notificate entro otto giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 2.

Trascorso il termine di cui al comma 12, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore Regionale competente provvede, con proprio decreto, alla nomina delle commissioni giudicatrici, scegliendo i relativi componenti mediante sorteggio tra gli iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, garantendo adeguata e preventiva pubblicità secondo modalità che saranno determinate nel decreto di cui all'art. 6, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente.

Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al comma 12 ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al comma 14.

I dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed amministrazioni sottoposti al controllo della Regione, nominati componenti delle commissioni, sono autorizzati ad assentarsi per partecipare ai lavori delle commissioni.

#### ART. 4

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e settimo dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, si applicano ai concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare più di duecento candidati, e semprechè il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti da coprire.

Il quintuplo dei posti da coprire, di cui al comma 1, va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a concorso, con esclusione di quelli riservati.

I candidati interni degli enti aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive di cui al comma 1.

I quiz devono avere contenuto inerente ai posti messi a concorso e devono essere ampiamente pubblicizzati prima della prova preliminare dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

#### ART. 5

Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la presente legge, le prove di esame per i concorsi di cui all'articolo 3 sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'Amministrazione statale.

**È fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli.**

L'Assessore regionale competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli.

#### ART. 6

Il Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana, stabilirà, con proprio decreto, le modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni, ivi compresi quelli nominati in via sostitutiva dall'Assessore Regionale competente, nonché le modalità di determinazione delle prove di esame, che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia dei temi per le prove scritte sia dei quesiti per le prove orali, ed ogni altra modalità di svolgimenti dei concorsi non prevista dalla presente legge.

#### ART. 7

I compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi, ivi compreso il segretario, istituite presso l'Amministrazione regionale, sono aumentati del 100 per cento.

Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvederà alla loro rivalutazione, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche.

Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni verranno corrisposti solo le indennità ed i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo.

La disposizione non si applica ai membri delle commissioni nominate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per i componenti ed il segretario di commissioni giudicatrici istituite presso enti diversi dall'Amministrazione Regionale, i compensi non potranno superare quelli previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi dell'Amministrazione regionale.

#### ART. 8

Il terzo comma dell'articolo 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P.6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, è sostituito con i seguenti:

Qualora, nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verificano per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze dei posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale.

#### ART. 9

La disposizione di cui all'articolo 8 si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi trentasei mesi.

#### ART. 10

Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

Per gli invalidi si applica il criterio del maggiore grado di invalidità.

Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni di appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

#### ART. 11

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali indicati all'articolo 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali non contemplati al comma 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Restano, comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 1990.

#### ART. 12

Le disposizioni della presente legge concernenti i concorsi per le assunzioni ai posti previsti dall'articolo 3 non si applicano alle unità sanitarie locali.

#### Norme transitorie e finali

#### ART. 13

I posti risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990 Nuove norme per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

Norme in materia di personale sono conferiti anche agli appartenenti a categorie protette eccedentarie.

ART. 14

Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della Legge Regionale 29 ottobre 1985, n. 41, anche l'assunzione del personale utilizzato per la redazione di piani zonali di sviluppo delle zone interne della Sicilia finanziati, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 1985, dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del progetto speciale n. 33, la cui redazione è stata completata in data successiva, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.

A tal fine, il ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, previsto dal comma 1 dell'articolo 71 della citata legge, è integrato di cinque posti equiparati ad assistenti.

Ai fini dell'immissione nell'apposito ruolo degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, i soggetti interessati sono sottoposti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad esame-colloquio con le modalità previste dall'articolo 71 della Legge Regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

ART. 15

Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: Ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, per posti che si renderanno vacanti devono intendersi tutti i posti comunque vacanti e disponibili.

Non si considerano disponibili i posti per la cui copertura hanno avuto inizio le procedure concorsuali o di mobilità.

ART. 16

Sono abrogati: gli articoli 4, 7, 8, comma 3, 11 e 13 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13 della legge approvata dall'Assemblea Regionale il 28 luglio 1990 concernente Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione Regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

Norme in materia di personale;ogni altra disposizione legislativa o regolarmente, comprese le disposizioni dei regolamenti di ciascun ente, comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

ART. 17

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- Considerato che l'art. 5 della legge citata dà facoltà agli enti, di cui all'articolo 1, di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;
- Ritenuto che la determinazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;
- Visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale, espresso in data 10 dicembre 1991 e del quale si accolgono le modifiche suggerite;

**DECRETO 19 giugno 1996** G.U.R.S. 27 luglio 1996, n. 38 rettificato dal **DECRETO 2 ottobre 1997** G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
- Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38;
- Considerato che, in base al disposto dell'art. 8 della citata legge regionale n. 38/94, occorre individuare i criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché a quelli riservati al personale interno;

**LEGGE 10 ottobre 1994, n. 38** (GU n. 050 serie speciale n. 3 del 17/12/1994 - BU Sicilia n. 050 del 13/10/1994) Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.

**ART. 8. 1.** I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché a quelli riservati al personale interno, saranno individuati con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**LEGGE 1 settembre 1993, n. 25** GURS n. 42 del 06/09/1993

**ART. 19** Riserve di posti ed accelerazione dei pubblici concorsi (modificato dall'art. 3 della L.R. 24/96)

4. Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza delle procedure concorsuali nonché dell'effettiva applicazione della riserva di cui al precedente comma, per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli. Per la determinazione dei titoli e dei criteri per la loro valutazione si applica il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992. La presente norma prevale su quelle previste nei regolamenti delle amministrazioni, enti ed aziende.

5. Le norme di cui al comma 4 si applicano anche ai concorsi già banditi ancorché non espletati.

- Ritenuto che la determinazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;
- Visto il proprio decreto datato 3 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992;
- Considerato che la Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale, alla quale è stata inoltrata copia del presente decreto, non ha reso il parere di competenza nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;

**DECRETO 19 ottobre 1999** *G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55*

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;
- Considerato che l'art. 5 della citata legge da facoltà agli enti di cui all'art. 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore per gli enti locali;
- Ritenuto che la valutazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto del 19 dicembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale vengono apportate delle modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, che all'art. 17, commi 112 e 113, prevede il riordino delle scuole di specializzazione istituite nelle università sedi delle facoltà di giurisprudenza;
- Ritenuto di dover riconoscere ai corsi di specializzazione per le intervenute modifiche, ed in osservanza del contenuto dell'art. 17, comma 111, della legge n. 127/97, una equiparazione al dottorato di ricerca al quale l'accomunano molteplici aspetti di ordine oggettivo, quale la durata, la selezione e al dissertazione finale, e soggettivo, quale il rilascio del titolo da parte dell'università, piuttosto che ad un semplice corso di perfezionamento o specializzazione di durata possibilmente inferiore e senza alcuna selezione per l'ammissione;
- Visti i propri decreti datati [3 febbraio 1992](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 7 marzo 1992, [19 giugno 1996](#) nel testo rettificato con il decreto [2 ottobre 1997](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, ed infine il decreto [15 settembre 1998](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 17 ottobre 1998;
- Ritenuto di dover apportare ai predetti decreti le modifiche conseguenziali alla diversa valutazione del titolo professionale di specializzazione;
- Accertato che il presente schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana con nota n. 41 del 22 marzo 1999, ai fini del parere della Commissione legislativa permanente per gli affari costituzionali e che lo schema trasmesso dalla Presidenza della Regione alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, con nota n. 1431 del 9 aprile 1999, è stato da quest'ultima trasmesso al Presidente della I Commissione legislativa con nota n. 13421 del 2 luglio 1999;

- Rilevato che alla data odierna sono spirati tutti i termini assegnati alla I Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali e che in conseguenza il relativo parere deve intendersi favorevolmente reso;

Decreta:

Art. 1 **DECRETO 3 febbraio 1992** G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito **nei concorsi per soli titoli**, di cui allo art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.

Art. 1 **DECRETO 2 ottobre 1997** G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito **nei concorsi per soli titoli** di cui all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 **riservati al personale interno dell'ente** che ha emanato il bando sono i titoli di studio, i titoli professionali, i servizi prestati in enti pubblici e gli incarichi ricoperti con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 40%.

Art. 2 **DECRETO 3 febbraio 1992** G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13

1) **Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100):** è così attribuito:

sostituito dal **DECRETO 19 ottobre 1999** G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55 come di seguito riportato

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;
- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:

- punti 48 al titolo di studio richiesto;
- punti 12 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione rilasciato da una università"

b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:

- punti 48 per il diploma richiesto;
- punti 6 per altro diploma equivalente;
- punti 6 per il titolo di studio superiore.

2) **Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti** è così attribuito:

- 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
- 1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

3) **Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti)** è così attribuito:

- 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
- 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
- 0,96 punti al voto di 60/60.

**I superiori punti si sommano gli uni agli altri.**

**Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.**

**Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.**

Art. 2 **DECRETO 2 ottobre 1997** G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59

1. - **Il punteggio spettante al titolo di studio (40 punti su base 100)** è così attribuito:

sostituito dal **DECRETO 19 ottobre 1999** G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55 come di seguito riportato

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente, premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;
- fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente;
- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca;

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea o titolo equipollente premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 al titolo di studio richiesto;
- fino ad un massimo di punti 8 per altro titolo di studio equivalente;
- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve) e punti 6 per il dottorato di ricerca o per il diploma di specializzazione rilasciato dall'università

b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado premesso che è consentita la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

- fino ad un massimo di punti 32 per il diploma richiesto;
- fino ad un massimo di punti 4 per altro diploma equivalente;
- fino ad un massimo di punti 4 per il diploma universitario (laurea breve);
- fino ad un massimo di punti 8 per il diploma di laurea.

2. - Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 32 punti, è così attribuito:

- 0,60 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
- 0,40 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
- 1,6 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (8 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4 e al diploma universitario - laurea breve - (4 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

3. - Il punteggio spettante al diploma richiesto (32 punti) è così attribuito:

- 1,1 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
- 0,8 per ogni punto superiore a 54/60;
- 0,8 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (4 punti) relativo al secondo diploma e al diploma universitario (laurea breve), tenendo presente il rapporto di 1 a 8.

Per il punteggio (punti 8) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto di 1 a 4.

**Art. 3 DECRETO 3 febbraio 1992** *G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13*

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

**Art. 4 DECRETO 3 febbraio 1992** *G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13*

**I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20).**

Essi sono:

sostituito dal **DECRETO 19 ottobre 1999** *G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55* come di seguito riportato

a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;

a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4

b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello

del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

**Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;**

**c)** corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;

**d)** *pubblicazioni a stampa regolarmente registrate*: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

*pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati*:

- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

*pubblicazioni su periodici a carattere scientifico*: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

**e)** idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;

- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5.

**Art. 3 DECRETO 2 ottobre 1997** G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente articolo 1 (20% = punti 20).

Essi sono:

sostituito dal **DECRETO 19 ottobre 1999** G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55 come di seguito riportato

a) titoli di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione legalmente riconosciuti:

- punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4;

a) titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4

b) abilitazione all'esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso:

- punti 2 per ciascuna fino ad un massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione di legge sono da ritenersi acquisite con il conseguimento del titolo accademico;

c) corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3:

- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2;

d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate:

- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

*pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati*:

- punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

*pubblicazioni su periodici a carattere scientifico*:

- punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni e corsi che vertono su argomenti attinenti ai compiti propri del posto da ricoprire;

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

relativa a posti richiedenti titolo di studio equivalente a quello del posto al quale si concorre:

- punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;

relativa a posti richiedenti titolo di studio superiore:

- punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equivalente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti:

- punti 2 fino ad un massimo di punti 5.

**Art. 5 DECRETO 3 febbraio 1992** G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

**Art. 4 DECRETO 2 ottobre 1997** G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici nella misura massima di cui al precedente articolo 1 (40% = punti 40), è così distribuito:

**A) Concorsi per qualifiche dirigenziali:**

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso:

- punti 0,06 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 12;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso:

- punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 20;

**B) Concorsi interni:**

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso:

- punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 18;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso:

- punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 14.

Per i concorsi di cui ai punti A) e B):

i servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare di leva effettivamente prestato è valutato come prestato in qualifica professionale corrispondente a quella del posto cui si concorre.

Il servizio militare di leva, se già valutato in sede di accesso al posto ricoperto non potrà essere valutato una seconda volta ai fini del presente decreto.

c) per incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propri del posto per cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo:

punti 1,00 fino ad un massimo di punti 4;

d) per servizio svolto con lodevole profitto, risultante dalla prescritta certificazione, presso enti locali i cui organi sono stati disciolti per condizionamento mafioso punti 0,30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 4.

Il superiore servizio non è valutabile per le frazioni inferiori al mese.

Art. 5 **DECRETO 2 ottobre 1997** *G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59*

Ai fini della copertura dei posti di qualifica dirigenziale, nei concorsi pubblici per titoli e in quelli riservati al personale interno dell'ente che ha emanato il bando, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, comma 1°, lettera a), e comma 2°, e articoli 3 e 4.

Art. 6 **DECRETO 2 ottobre 1997** *G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59*

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 6 **DECRETO 3 febbraio 1992** *G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13*

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini della assunzione, il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.

Art. 7 **DECRETO 2 ottobre 1997** *G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59*

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia il maggior carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità, è preferito il dipendente di età maggiore.

Art. 7 **DECRETO 3 febbraio 1992** *G.U.R.S. 7 marzo 1992, n. 13*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione.

Art. 8 **DECRETO 2 ottobre 1997** *G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione.